

CORTE COSTITUZIONALE

di *Francesca Delvecchio*

IL CONTROLLO DEL G.U.P. SULL'IMPUTAZIONE: NESSUNA INCOMPATIBILITÀ IN CASO DI *MUTATIO LIBELLI*

(C. cost., sent. 29 marzo 2019, n. 66)

Con la sentenza n. 66 del 2019, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui tale disposizione non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che, avendo ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito al quale il pubblico ministero abbia aderito.

Il *petitum* in realtà non è nuovo: la Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 18 del 2017 si era già confrontata con la tematica relativa al controllo dell'imputazione da parte del g.u.p., con specifico riguardo all'ipotesi di accertamento della diversità del fatto, concludendo per l'infondatezza delle questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. A distanza di poco più di due anni, il giudice *a quo*, nel medesimo giudizio, ha riproposto i suoi dubbi, rapportandoli però ad un diverso parametro, risultante dalla combinazione dell'art. 117, comma 1, Cost. con la norma sovranazionale interposta di cui all'art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui garantisce il diritto ad un giudice imparziale.

Preliminarmente, la Consulta ha ricordato come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia escluso che le garanzie in tema di equo processo siano riferibili all'udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana (Corte e.d.u., 12 febbraio 2004, De Lorenzo c. Italia; Corte e.d.u., 6 novembre 2007, Hany c. Italia; Corte e.d.u., 8 dicembre 2009, Previti c. Italia), poiché il compito cui viene chiamato il giudice dell'udienza preliminare – in conformità alla funzione istituzionale di tale udienza – è di verificare se l'imputato debba o meno essere rinviato a giudizio, senza entrare nel merito della sua responsabilità. È pur vero che in determinate ipotesi il suo sindacato può estendersi sino a valutare la colpevolezza, come nel caso in cui vi sia richiesta di riti alternativi, ma tale evenienza non si è in concreto verificata.

Questa considerazione, di per sé dirimente ai fini del rigetto della questione, viene poi ulteriormente corroborata dall'assenza di decisioni della Corte e.d.u. che abbiano ravvisato la lesione del principio di imparzialità in fattispecie analoghe a quella considerata: quella, cioè, di un invito a modificare l'imputazione, rivolto dal giudice al pubblico ministero non solo nell'ambito della medesima fase processuale, ma anche «come momento immediatamente prodromico alla decisione che è – legittimamente – chiamato ad assumere in quello stesso contesto» (sent. n. 18 del 2017) e, per giunta, non in vista di una pronuncia in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

La Corte costituzionale si è poi concentrata sul secondo profilo di asserito contrasto con la norma convenzionale, legato alla commistione tra le funzioni del giudice e quelle del pubblico ministero. Il Giudice delle leggi ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la confusione tra le funzioni inquirenti e giudicanti possa *in potenza* minare l'imparzialità del giudice, ma solo ove si risolva *in atto* in una commistione particolarmente significativa (Corte e.d.u., 31 ottobre 2017, Kamenos c. Cipro); il caso di specie, tuttavia, è da ritenersi sensibilmente distante da un simile paradigma.

Per tutte queste ragioni, la Corte costituzionale ha concluso che – alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte europea – la disciplina nazionale oggetto di censura risulta in linea con il quadro delle garanzie apprestato dalla norma convenzionale.

LA CONSULTA CONFERMA L'IRRILEVANZA DEL "PRE-SOFFERTO" NEL COMPUTO FINALE DELLA PENA IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MESSA ALLA PROVA DEL MINORENNE

(C. cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68)

Con la sentenza n. 68 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e dell'art. 657-bis c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di un minorenni, il giudice possa determinare la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento da costui tenuto durante la *probation*.

Nell'ordinanza di rimessione si chiedeva un intervento additivo volto non ad estendere nel processo minorile i criteri di calcolo automatici stabiliti dall'art. 657-bis c.p.p. (tre giorni di messa alla prova per ogni giorno di pena detentiva da detrarre), bensì a conferire al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena residua da espiare.

La Consulta non ha ritenuto persuasive le argomentazioni del rimettente.

Il percorso argomentativo del Giudice delle leggi si è sviluppato attorno alla netta differenziazione – strutturale e finalistica – tra la messa alla prova per i minorenni e quella per i maggiorenni. Per questi ultimi, la messa alla prova costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all'accertamento della responsabilità dell'imputato e funzionale al raggiungimento della ri-socializzazione del soggetto (sent. n. 91 del 2018). Di contro, la logica che ispira la messa alla prova per i minorenni non è connotata da alcun significato sanzionatorio, rappresentando, piuttosto, un percorso evolutivo e responsabilizzante, condotto con modalità operative sganciate da qualsiasi intento punitivo il che rende non praticabile la quantificazione di una sorta di "pre-sofferto" in caso di esito negativo della *probation* con conseguente condanna dell'imputato.

Se così è – ha concluso la Corte – la questione risulta infondata, non potendosi ravvisare alcuna contraddizione fra la disciplina censurata e i principi costituzionali in materia di proporzionalità e funzionalità rieducativa della pena.

NUOVE CONTESTAZIONI E ACCESSO AI RITI ALTERNATIVI: CADE LA PRECLUSIONE ALLA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO

(C. cost., sent. 11 aprile 2019, n. 82)

L'imputato deve avere la facoltà di accedere al patteggiamento anche relativamente al reato concorrente emerso durante il dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 82 del 2019, dichiarando l'illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non si prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al reato concorrente emerso e contestato nel corso del dibattimento.

I giudici proseguono, così, l'opera di profonda ricostruzione della disciplina della *mutatio libelli*, mossi dallo scopo di assicurare una piena tutela del diritto di difesa pure dopo l'aggiornamento dibattimentale dell'accusa.

Il tema dei rapporti tra le nuove contestazioni in giudizio e il diritto dell'imputato di richiedere in quella sede un rito alternativo ha, infatti, formato oggetto di numerosi interventi da parte della Consulta, tutti nella direzione di una più ampia tutela del diritto di difesa. Ed è proprio ricorrendo ai suoi precedenti che i giudici hanno agevolmente risolto la specifica questione sottoposta alla loro attenzione.

Innanzitutto, la Consulta ha ricordato come l'art. 517 c.p.p. fosse già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "patologica" di una circostanza aggravante (sent. n. 184 del 2014). Tenuto conto, poi, del superamento della distinzione tra nuove contestazioni "fisiologiche" e "patologiche" (sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017 e n. 141 del 2018), non può che concludersi che – per identità di *ratio decidendi* – la medesima facoltà debba essere riconosciuta anche in rapporto a una contestazione "fisiologica" di un reato connesso.

Non solo. Ad ulteriore conferma dell'irrazionalità della censurata preclusione, i giudici hanno pure richiamato la sent. n. 237 del 2012, con la quale, nel caso di contestazione "fisiologica" del reato connesso, è stata riconosciuta all'imputato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato fuori termine. Offrire questa *chance* nell'ambito di un rito il cui innesto in sede dibattimentale risulta peraltro poco agevole, impone, *a fortiori*, di estendere la disciplina di favore alle ipotesi meno problematiche di patteggiamento.

Infine, i Giudici della Consulta hanno richiamato la sent. n. 206 del 2017, con cui è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento dopo la contestazione dibattimentale "fisiologica" del fatto diverso. Ebbene, fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento – ha concluso la Corte costituzionale – integrano evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono che rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe.

Ed è così che, ripercorrendo le tappe salienti dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di *mutatio libelli* e accesso ai riti alternativi, la Corte è giunta ad una pressoché ineluttabile declaratoria parziale di incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p.

L'indiscusso traguardo sembra però estendere i suoi effetti ben oltre la singola questione decisa: come hanno chiarito gli stessi giudici, la pronuncia ambisce non solo (o non tanto) a dichiarare l'incostituzionalità della norma, quanto ad elaborare criteri «che valgano ad esaurire, *pro futuro*, l'intera tematica». Il valore della sentenza finisce così per trascendere dal caso specifico, assumendo un importante valore programmatico in rapporto al necessario adeguamento dell'assetto codicistico in favore di una più avanzata tutela del diritto di difesa. Ed infatti la Consulta ha precisato, forse per la prima volta in termini così netti, che se la possibilità di richiedere i riti alternativi si salda a filo doppio al diritto di difesa, e se è la regiudicanda a costituire la base su cui operare tali scelte, allora non può che desumersi l'incoerenza con quel diritto di *qualsiasi* preclusione che ne limiti l'esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una *mutatio libelli* in sede dibattimentale.

Il messaggio è inequivoco e, nel preconizzare future declaratorie di illegittimità costituzionale di tutte quelle norme che ancora non consentono la richiesta di un rito alternativo a seguito di una nuova contestazione, pare indirizzato al legislatore.

LA CONSULTA ESTENDE LA DETENZIONE DOMICILIARE "IN DEROGA" AI CASI DI GRAVE INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA

(C. cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99)

Con sent. n. 99 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 comma 3, 32 nonché 117 Cost. (in relazione all'art. 3 Cedu), nella parte in cui la norma non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Preliminarmente, la Consulta ha preso atto che un detenuto affetto da grave infermità psichica sopravvenuta con un residuo di pena superiore ai quattro anni, come la parte del giudizio *a quo*, non ha accesso ad alcuna forma di esecuzione della pena alternativa alla detenzione in carcere; tutt'al più può essere collocato in "sezioni speciali" delle carceri, secondo quanto disposto dall'art. 65 ord. penit., che però costituisce un rimedio invero insufficiente.

La Corte ha così riscontrato l'esistenza di un «vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute» ed ha conseguentemente concluso per la violazione dei principi costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione atteso che, come più volte affermato in passato (sent. n. 169 del 2017, n. 162 del 2014, n. 251 del 2008, n. 359 del 2003, n. 282 del 2002 e n. 167 del 1999) la "salute" di cui all'art. 32 Cost. comprende non solo quella fisica ma anche quella mentale, alla quale l'ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela.

In queste ipotesi, ha ricordato il Giudice delle leggi, il mantenimento di uno stato di detenzione potrebbe integrare un vero e proprio trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 3 Cedu (Corte e.d.u., 17 novembre 2015, Bamouhammad c. Belgio; Corte e.d.u., grande camera, 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi) ovvero un trattamento contrario al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost.

Al fine di ripristinare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza della collettività e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti, la Corte ha così optato per un allargamento della detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria”.

La misura, della quale viene ricostruita la genesi e l’evoluzione, infatti, può essere modellata dal giudice in modo tale da salvaguardare il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la permanenza in carcere e, contemporaneamente, le esigenze di difesa della società civile, che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica. Del resto, la ragione che ha spinto il legislatore a introdurre una simile forma di detenzione *extra moenia* è offrire una «alternativa rispetto al differimento dell’esecuzione della pena», «nella prospettiva di creare uno strumento intermedio e più duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena liberazione del condannato (conseguente al rinvio): permettendo così di tener conto della eventuale pericolosità sociale residua di quest’ultimo e della connessa necessità di temperamento delle istanze di tutela del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica» (ord. n. 255 del 2005).

In definitiva, la detenzione domiciliare è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi, per i quali la permanenza in carcere provoca un tale livello di sofferenza da ferire il senso di umanità; al tempo stesso, essa può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni secondo le esigenze del caso: grazie a una attenta individuazione del luogo di detenzione, possono perseguirsi finalità terapeutiche e di protezione, senza trascurare le esigenze dei suoi familiari e assicurando, al tempo stesso, la sicurezza della collettività.

Non manca, infine, un monito al legislatore cui, essendo rimasta incompiuta la delega già conferita con l. 23 giugno 2017, n. 103, spetta il dovere di portare a termine nel modo migliore la già avviata riforma dell’ordinamento penitenziario nell’ambito della salute mentale, riconoscendo l’unitarietà indissolubile della persona come soma e psiche e prevedendo apposite strutture interne ed esterne al carcere.

ALCUNE PRECISAZIONI SUL REGIME TRANSITORIO DEL PROCESSO IN ABSENTIA

(C. cost., sent. 19 aprile 2019, n. 102)

Con la sentenza n. 102 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-bis l. 28 aprile 2014, n. 67, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dalla Corte d’appello di Venezia, nella parte in cui tale disposizione non prevede la sospensione del processo di cui all’art. 420-*quater* c.p.p., quando sia già stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui risulti pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del procedimento, siano mai state acquisite dalla persona imputata o a lei offerte.

La Consulta, preliminarmente, ha indugiato in un’ampia digressione sulla genesi e sull’evoluzione del riformato processo *in absentia*, soffermandosi in particolare sulla disciplina transitoria introdotta dalla l. 11 agosto 2014, n. 118, che ha inserito nella l. n. 67 del 2014 l’art. 15-bis, norma censurata.

La disposizione, ha ricordato la Corte, consta di due commi strettamente connessi: la regola generale è che la nuova disciplina opera nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore ove non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado (comma 1); sono invece applicabili le disposizioni precedenti nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (comma 2). Nel ritagliare un’eccezione alla regola generale, si stabilisce quindi che all’imputato contumace non si applica la nuova disciplina dell’assenza se il giudizio di primo grado non si è ancora concluso e se non c’è stata la dichiarazione di irreperibilità; invece, per l’imputato irreperibile che sia stato dichiarato contumace, la deroga non opera, e quindi si applica la nuova disciplina dell’assenza.

Non è chiaro, però, se ciò possa sostenersi in ogni caso (ossia anche se alla data di entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 sia già stata emessa una sentenza di primo grado), oppure solo nel rispetto della regola del comma 1 dell’art. 15-bis, che fa riferimento, come discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina, alla pronuncia del dispositivo di primo grado.

Ebbene, proprio su questo aspetto la Corte ha dato atto di un irrisolto contrasto giurisprudenziale: talune pronunce, infatti, hanno ritenuto che, se il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della l. n. 67 del 2014, bisogna applicare la vecchia disci-

plina solo quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità (Cass., sez. V, 1° ottobre 2015, n. 44177; Cass., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54921; Cass., sez. V, 8 marzo 2017, n. 37190; Cass., sez. III, 22 marzo 2017, n. 19618); altre sentenze, invece, hanno affermato che l'esaurimento del giudizio di primo grado vale come generale spartiacque: se il dispositivo è stato pronunciato prima, continua in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina del giudizio contumaciale (Cass., sez. II, 10 gennaio 2017, n. 18813; Cass., sez. I, 23 luglio 2018, n. 34911).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Giudice delle leggi ha rilevato come l'ordinanza di remissione fosse deficitaria sotto due profili: intanto, non teneva conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione; in secondo luogo, considerava esclusivamente il comma 1 dell'art. 15-bis, omettendo di prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone tale disposizione.

Di qui, l'inammissibilità delle questioni di legittimità per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento.

INAPPLICABILITÀ DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO AI REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE. LA CONSULTA E LE SEZIONI UNITE FANNO FRONTE COMUNE

(C. cost., sent. 16 maggio 2019, n. 120)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 131-bis c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione, introdotta per evitare all'imputato le conseguenze negative derivanti da una condanna per fatti di minima offensività – non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace, che sono per definizione di minore gravità.

Prima di entrare nel merito della *quaestio*, la Consulta ha ricostruito il contesto normativo entro cui calare le proprie argomentazioni.

Con l'art. 131-bis c.p. si è inteso escludere la punibilità – ma non l'illiceità penale – di quelle condotte che risultino, in concreto, avere un tasso di offensività marcatamente ridotto. Il fatto lieve, in sostanza, «è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di *extrema ratio* della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (ord. n. 279 del 2017).

L'istituto, peraltro, si colloca sulla scia di una disciplina di settore ispirata alla medesima finalità. Nell'ambito del processo minorile, infatti, l'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevede la «tenuità del fatto» come presupposto perché il giudice possa emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Analogamente, nel procedimento innanzi al giudice di pace vi è l'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che esclude la procedibilità quando il fatto risulti di particolare tenuità.

Le tre citate disposizioni – l'art. 131-bis c.p., l'art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 e l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 – concorrono a realizzare una regolamentazione uniforme in termini di rilevanza della particolare tenuità dell'offesa, rispettivamente nell'ambito dei reati di competenza del giudice togato, del tribunale minorile e del giudice di pace. Pur accomunate da questo intento, le norme presentano però elementi specializzanti che valgono a differenziarne la portata applicativa.

Sulla scorta di questo assunto, si è sostenuto che l'art. 131-bis c.p., costituendo «una disposizione sensibilmente diversa da quella dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000» (ord. n. 46 del 2017), non possa essere applicato anche ai reati di competenza del giudice di pace (Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 53683). Ed è proprio della ragionevolezza di questa interpretazione che si duole il giudice *a quo*.

Chiamata, sostanzialmente, a confrontarsi con l'autorevole *dictum* delle Sezioni unite, la Corte ha innanzitutto mostrato di dividerne le premesse: sia per i reati di competenza del tribunale, sia per quelli di competenza del giudice di pace, rileva la particolare tenuità del fatto; ma i presupposti della non punibilità, nell'un caso, e della non procedibilità dell'azione penale, nell'altro, non sono pienamente sovrapponibili.

I giudici costituzionali hanno così puntualmente individuato tutte le differenze strutturali fra le norme, onde giustificarne, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alter-

natività. Nel complesso, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ha uno spettro più ampio dell'offesa di particolare tenuità di cui all'art. 131-*bis* c.p., tant'è che incide più radicalmente sull'esercizio dell'azione penale e non già solo sulla punibilità. E infatti la pronuncia del giudice non è iscritta nel casellario giudiziario, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilità *ex art. 131-bis* c.p.; né, a differenza di quest'ultima, il provvedimento *ex art. 34* d.lgs. n. 274 del 2000 è idoneo a formare alcun giudicato sull'illiceità penale della condotta, come nella fattispecie dell'art. 651-*bis* c.p.; neppure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dall'imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis* c.p. (Cass., sez. V, 8 marzo 2018, n. 32010). Senza dimenticare che, ove all'imputazione di un reato di competenza del giudice di pace si aggiunga, a carico dello stesso indagato o imputato, un reato connesso di competenza del tribunale, la competenza si radica nel tribunale per entrambe le imputazioni (Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 53683) e ciò, a parere della Corte, non fa che corroborare l'alternatività fra i due meccanismi.

Del resto, se «il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta» (sent. n. 426 del 2008; ord. n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005), allora appare del tutto giustificata, sul piano della ragionevolezza e del principio di uguaglianza, la non applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131-*bis* c.p. in caso di reati di competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

La Consulta ha così confermato il principio di diritto elaborato dal Supremo organo della nomofilia, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale.

LEGITTIMA LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE IN APPELLO IN CASO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

(C. cost., sent. 23 maggio 2019, n. 124)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 111, commi 2 e 4, e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 ss. c.p.p.

Nel risolvere la *quaestio* sottoposta alla sua attenzione, la Consulta ha opportunamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nell'originario disegno codicistico la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello era una previsione di carattere residuale e riservata alla discrezionalità del giudice, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio svolto nel primo grado di giudizio.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, tuttavia, stimolato nella giurisprudenza italiana un incisivo ripensamento sui presupposti della rinnovazione, con riferimento alle ipotesi in cui oggetto di impugnazione sia una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, ritenendo incompatibile con la CEDU un giudizio di appello che si concluda con la condanna dell'imputato già assolto in primo grado, senza che le prove dichiarative sulla cui base egli era stato assolto fossero state nuovamente assunte davanti al giudice di appello (*ex plurimis*, Corte e.d.u., 29 giugno 2017, Loreface c. Italia; Corte EDU, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia).

Le Sezioni unite hanno sostanzialmente recepito queste indicazioni (Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620), precisando inoltre che l'obbligatorietà della rinnovazione istruttoria in caso di *overturning* da proscioglimento a condanna vale anche nell'ambito del giudizio abbreviato non condizionato (Cass., sez. un., 14 aprile 2017, n. 18620).

Tale approdo giurisprudenziale è stato poi recepito dalla legge n. 103/2017, che ha introdotto, nell'art. 603 c.p.p., il nuovo comma 3-*bis*, oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice delle leggi.

In base alla disposizione censurata, nel caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questo modo, il legislatore ha dettato una disciplina speciale in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che deroga alle regole generali poste dai commi 1 e 3 dello stesso art. 603 c.p.p., col fine dichiarato di armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., tuttavia, non chiarisce espressamente se l'obbligo di rinnovazione valga anche nel caso in cui il giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato.

Il dubbio è stato positivamente risolto da una successiva pronuncia delle Sezioni unite che, in conformità ai propri precedenti, hanno concluso nel senso che l'interpolazione operata dal legislatore sull'art. 603 c.p.p. «non contempl(i) eccezioni di sorta, ma consent(a) l'applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3-*bis* ad ogni tipo di giudizio, ivi compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato» (Cass., sez. un., 3 aprile 2018, n. 14800).

Ricostruita l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Corte è poi entrata nel merito delle censure, dichiarandone l'infondatezza.

I giudici hanno escluso un contrasto tra la disposizione impugnata ed il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost. Tale principio, infatti, va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile ove sia frutto di un attento bilanciamento con altri interessi parimenti rilevanti (sent. n. 159 del 2014). Ora, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale imposta dalla disposizione censurata, così come interpretata dal diritto vivente, determina sì una dilatazione dei tempi di trattazione del giudizio di appello, ma non può certo essere ritenuta sfornita di una valida *ratio* giustificativa.

La Consulta ha poi escluso la violazione dell'art. 111, comma 5, Cost., che regola i casi in cui la formazione della prova non avviene in contraddittorio. La norma costituzionale invocata, infatti, si limita a permettere che la prova possa, in casi eccezionali, formarsi al di fuori del contraddittorio, in particolare allorché l'imputato vi consenta, ma non prescrive affatto, come invece assume il giudice *a quo*, che – una volta che l'imputato abbia prestato il proprio consenso a essere giudicato “allo stato degli atti” – una tale modalità di giudizio debba necessariamente valere per ogni fase del processo, compresa quella di appello.

Del pari infondata la violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111, comma 2, Cost., posto che la norma scrutinata si limita a configurare un adempimento doveroso a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime. Né la disposizione pone l'imputato in alcuna arbitraria posizione di vantaggio rispetto al P.M.: così come nel giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato le parti possono confrontarsi in condizioni di parità sul significato e sull'attendibilità delle prove raccolte durante le indagini preliminari, allo stesso modo nel successivo giudizio di appello si confronteranno ad armi pari in sede di audizione dei testimoni decisivi ai fini della conferma o della riforma della sentenza assolutoria pronunciata in prima istanza.

Infine, la Corte ha ritenuto non fondata la censura formulata con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE, che prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo al fine di evitare episodi di vittimizzazione secondaria. La Consulta, richiamando un'analisi letterale della disposizione sovranazionale, ha chiarito come il divieto della rinnovazione superflua dell'audizione riguardi la sola fase delle indagini penali e, in ogni caso, tale divieto fa salvi i «diritti della difesa», tra i quali si iscrive, in posizione eminente, il diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Con queste argomentazioni la Corte costituzionale è così giunta a dichiarare infondate le questioni di legittimità dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.